

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

Modifiche ed integrazioni all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, stabilisce che la nomina a segretario principale o qualifica equiparate si consegue mediante concorso per esame nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili.

La norma prevede particolarmente che a tale concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore o equiparata, nonchè di coadiutore principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, ed anche i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti ad undici per quanti siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

È indubbio che l'innovazione consente una migliore valutazione del servizio prestato nella carriera di provenienza, dando agli interessati la possibilità di inserirsi nella nuova carriera in posizione notevolmente più elevata di quella precedentemente conseguibile.

È però da rilevare che buona parte del personale nello svolgimento della carriera, per esigenze dei servizi, molte volte è chiamata a disimpegnare le mansioni della qualifica superiore per lungo periodo di tempo (10-12 anni di servizio). Specialmente negli uffici periferici, infatti, per sopperire alla deficienza organica del personale di concetto, gli impiegati della carriera esecutiva contribuiscono notevolmente, svolgendo mansioni superiori, al migliore funzionamento degli uffici medesimi.

Appare ora opportuno ed equo che tale personale assai benemerito possa benefi-

ciare dell'inserimento nella carriera di concetto prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 sopra richiamato senza dovere attendere la maturazione dei termini di effettivo servizio nella qualifica e di anzianità nella carriera previsti in eccessiva misura (rispettivamente cinque anni e sedici anni).

Il presente disegno di legge ha, pertanto, lo scopo di venire incontro alle legittime aspettative del personale medesimo e, pertanto, propone di ridurre « ad almeno due anni » la durata dell'effettivo servizio nella qualifica perchè siano ammessi al concorso per esame relativo alla nomina a segretario

principale, o qualifiche equiparate, gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata e, correlativamente, riduce ad « almeno tredici anni » di anzianità nella carriera la condizione perchè i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi siano ammessi al concorso medesimo.

L'approvazione del disegno di legge costituisce doveroso riconoscimento della lo-devole operosità del personale predetto e, quindi, il proponente lo raccomanda alle determinazioni dei colleghi senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica, o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno tredici anni di anzianità nella carriera, ridotti ad undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».